

Regolamento per la concessione di contributi a favore della digitalizzazione e della sostenibilità delle imprese

Anno 2021

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 28 del 7 maggio 2021

Disponibilità di bilancio: € 250.000,00

Il Regolamento è in vigore dal 25 maggio 2021 fino, salvo esaurimento risorse, al 31 luglio 2021

SOMMARIO

- Art. 1 – Finalità**
- Art. 2 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione**
- Art. 3 – Regime applicabile e cumulo**
- Art. 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità**
- Art. 5 – Ambiti di intervento**
- Art. 6 – Fornitori di beni e fornitori di servizi di consulenza e formazione**
- Art. 7 – Spese ammissibili**
- Art. 8 – Modalità e termini di presentazione della domanda**
- Art. 9 - Procedimento**
- Art. 10 – Rendicontazione e liquidazione del contributo**
- Art. 11 – Inammissibilità e revoca**
- Art. 12 – Controlli a campione**
- Art. 13 – Informazioni, contatti e comunicazioni**
- Art. 14 – Privacy**
- Art. 15 – Trasparenza**
- Art. 16 – Ricorso**
- Art. 17 – Norma transitoria**

MODULISTICA OBBLIGATORIA

- Allegato 1 – Domanda (modello predisposto)**
- Allegato 2 – Preventivi o documenti di spesa (fatture)**
- Allegato 3 - Progetto di Innovazione (modello predisposto)**
- Allegato 4 – Report self-assesment I4.0**

MODULISTICA EVENTUALE

- Allegato 5 - Procura (modello predisposto) e documento d’identità**
- Allegato 6 – Attestato di frequenza (modulistica predisposta), per attività formativa**
- Allegato 7 – Autocertificazione “ulteriori fornitori” (modello predisposto)**



Articolo 1 - Finalità

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca - di seguito Camera di Commercio di Lucca, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione I4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto "Punto Impresa Digitale" (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Imprese appartenenti a tutti i settori attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci *green oriented* del tessuto produttivo.
2. La Camera di Commercio di Lucca attraverso l'approvazione del progetto "Punto Impresa Digitale" (PID), si pone i seguenti obiettivi:
 - stimolare l'impresa a misurare la propria maturità digitale (digital maturity assessment) e ad identificare i propri bisogni di innovazione;
 - promuovere l'utilizzo, da parte delle imprese, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa I4.0.
 - facilitare l'introduzione di innovazioni tecnologiche ovvero stimolare il rinnovamento ed il potenziamento del proprio parco tecnologico;
 - favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.
 - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business I4.0 e modelli *green oriented*.
 - favorire la sostenibilità ambientale delle attività economiche tramite il sostegno alle imprese che acquisiscono certificazioni o etichette volontarie conformi a quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a €. 250.000,00.
Le agevolazioni sono accordate sotto forma di contributo a fondo perduto.
2. L'investimento minimo ammissibile è pari a € 1.000,00, mentre l'importo massimo del contributo erogabile è pari a €. 10.000,00. L'agevolazione copre fino al 60% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute, con una ulteriore premialità corrispondente ad €. 500,00 per progetti di investimento recanti spese ammissibili per almeno €. 25.000,00.
3. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.
4. I contributi sono erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
5. Ad ogni impresa può essere concesso un solo contributo nell'arco dell'anno solare.

Articolo 3 – Regime applicabile e cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi ai sensi della sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA.57021, modificato da SA.59827 e SA.59655
2. I massimali e i criteri di cui alla sezione 3.1 del Quadro Temporaneo applicabili alla concessione saranno quelli vigenti e autorizzati per l'Italia al momento della concessione.
3. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
- con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dell’intervento camerale tutte le imprese che, al momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo, rispondano ai seguenti requisiti:
 - a) abbiano la sede legale e/o un’unità operativa nella provincia di Lucca;
 - b) siano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese;
 - c) siano attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - d) abbiano avuto nell’anno 2020 un volume dei ricavi non superiore a 3 milioni di euro (1);
 - e) non abbiano protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
 - f) non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - g) i cui legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci non abbiano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’Art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
 - h) non abbiano in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Lucca, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135);
 - i) che abbiano provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Lucca, a Lucca Promos s.r.l.u. o a Lucca Intec s.r.l.
 - j) non abbiano ottenuto la concessione/liquidazione del contributo a valere sul Regolamento Digitalizzazione 2020 della Camera di Commercio di Lucca.
2. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino alla data di liquidazione del contributo. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta
 - l’inammissibilità della domanda, in fase di presentazione;
 - la revoca del contributo, in fase di liquidazione.

Articolo 5 - Ambiti di intervento

1. Gli interventi di innovazione digitale previsti dai suddetti progetti e le relative spese di cui all’Art. 7, dovranno riguardare le seguenti tecnologie:
 - a) robotica avanzata e collaborativa;
 - b) interfaccia uomo-macchina;
 - c) manifattura additiva e stampa 3D;
 - d) prototipazione rapida;
 - e) internet delle cose e delle macchine;
 - f) cloud, fog e quantum computing;
 - g) cyber security e business continuity;
 - h) big data e analytics;
 - i) intelligenza artificiale;
 - j) blockchain;
 - k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà

- aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
- l) simulazione e sistemi cyberfisici;
 - m) integrazione verticale e orizzontale;
 - n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
 - o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
 - p) sistemi di e-commerce;
 - q) soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;
 - r) connettività a Banda Ultralarga;
 - s) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
 - t) sistemi fintech;
 - u) sistemi EDI, electronic data interchange;
 - v) geolocalizzazione;
 - w) tecnologie per l'in-store customer experience;
 - x) system integration applicata all'automazione dei processi;
 - y) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
 - z) programmi di digital marketing;
 - aa) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica.
2. Gli interventi realizzati nell'ambito della sostenibilità ambientale delle attività economiche, dovranno essere finalizzati all'ottenimento di una delle seguenti certificazioni/etichette:
- Certificazioni di sistemi di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001: 2015;
 - Ecoetichette di tipo I (norma di riferimento ISO 14024), come, ad esempio Ecolabel;
 - Certificazioni di sistema di gestione ambientale emas;
 - Certificazioni di sistemi di gestione energetica secondo la norma ISO 50001;
 - Certificazione PEFC;
 - Certificazione FSC;
 - Certificazione EPD Italy e EPD International;
 - altri sistemi di certificazioni ambientali che prevedono l'applicazione della metodologia LCA;
 - Certificazione remade italy
 - Certificazione di sostenibilità eventi ai sensi SO 20121:2012.

Articolo 6 – Fornitori di beni e fornitori di servizi di consulenza e formazione

1. I fornitori di beni o servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
2. Relativamente all'ambito della innovazione digitale, di cui all'Art. 5 comma 1 del presente Regolamento, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione, di uno o più fornitori tra i seguenti:
 - centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence Center di cui al Piano Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da no native o atti amministrativi regionali o nazionali;
 - incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
 - centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22

maggio 2017 (MiSE) – (<http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm>);

- start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
 - Innovation Manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dell-innovazione.htm>);
3. L'impresa potrà avvalersi di ulteriori fornitori, diversi da quelli di cui al comma 2, a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'Art. 5 comma 1. L'impresa richiedente il contributo è tenuta, al riguardo, a far produrre dal fornitore una autocertificazione attestante tale condizione, da presentare come allegato alla domanda di contributo.
 4. Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.
 5. Relativamente all'ambito della sostenibilità ambientale di cui All'Art. 5 comma 2 i fornitori devono soddisfare, a seconda del tipo di spesa, i seguenti requisiti:
 - le spese di certificazioni/rilascio etichette devono essere effettuate da organismi pubblici o privati accreditati da Accredia o da FSC o da PEFC o da ISPRA;
 - I test o le prove di laboratorio funzionali al rilascio della certificazione/etichetta devono essere effettuate da laboratori riconosciuti da Accredia.
 - Non sono previsti requisiti per le spese di consulenza ulteriori rispetto a quelli richiesti dagli enti certificatori o dalle norme che regolano il rilascio della certificazione/etichetta.
 6. Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni strumentali e servizi di cui al punto c dell'Art. 7 comma 1.

Articolo 7 - Spese ammissibili

1. Ai fini del presente Regolamento sono considerati ammissibili:
 - a. servizi di consulenza;
 - b. servizi di formazione;
 - c. acquisto e locazione (leasing) di beni strumentali e servizi (attrezzature tecnologiche, software e servizi informatici), funzionali all'acquisizione delle tecnologie/certificazioni di cui all'Art. 5;
 - d. Spese di certificazione di cui all'art. 5, comma 2.

Per la locazione (leasing) di beni e servizi si considera ammissibile la spesa riferita alla annualità 2021 (fino ad un massimo di 12 mesi di contratto).

Relativamente ai soli ambiti di cui al precedente art. 5 comma 1 (innovazione digitale) le spese di consulenza e formazione saranno considerate ammissibili fino al limite massimo del 20% del totale delle spese ammissibili.

2. Sono da ritenersi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, purché afferenti agli ambiti tecnologici di intervento di cui al precedente Art. 5 comma 1, costi per acquisto e locazione di:
 - Notebook , PC, tablet, pendrive USB, stampanti, scanner e relativi accessori;

- apparati orientati alla telematizzazione delle attività: webcam, microfono, altoparlanti, sistemi integrati per la videoconferenza;
 - tecnologie e servizi in cloud in grado di garantire forme di collaborazione a distanza, incluse spese e contratti per abbonamento a servizi in cloud in modalità “software as a service”;
 - installazione VPN, VoiP, sistemi di Backup / ripristino dei dati e sicurezza di rete;
 - configurazione delle reti e degli strumenti per il lavoro a distanza;
 - software per servizi all’utenza (es. siti web, app, integrazioni con provider, servizi di pagamento, piattaforme e-commerce e sistemi di delivery);
 - spese per acquisto di strumentazione e servizi per la connettività (es. modem e router Wi-Fi, switch, antenne, escluso dispositivi di telefonia mobile).
3. Sono escluse in ogni caso dalle spese ammissibili quelle di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione, spese generali, adeguamenti a norma di legge, tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico, e la formazione obbligatoria.
4. Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2021 fino alla data di rendicontazione.

Articolo 8 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda deve essere compilata ed inviata alla Camera di Commercio di Lucca, esclusivamente tramite la piattaforma Web Telemaco (<http://webtelemaco.infocamere.it>) - Servizi e-gov - Contributi alle imprese, seguendo le modalità di compilazione, di salvataggio e di firma dei file disponibili sul sito web camerale.
- I documenti da allegare alla stessa, utili ai fini della concessione del contributo, sono i seguenti (ALLEGATI OBBLIGATORI):
 - Modello base generato dal sistema, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato (procuratore);
 - Modulo di domanda (modello predisposto - Allegato 1);
 - Copia dei preventivi di spesa per gli investimenti da realizzare o in corso di realizzazione e/o dei documenti di spesa – fatture, per i progetti già realizzati, redatti in euro e in lingua italiana o – se in lingua straniera - accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all’impresa richiedente, da cui si evincano con chiarezza le singole voci di costo (Allegato 2);
 - Progetto di Innovazione (modello predisposto - Allegato 3);
 - Report di self-assessment I4.0, che può essere effettuato alla pagina <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529?lang=it> (Allegato 4);
 - (ULTERIORI EVENTUALI ALLEGATI):
 - Procura a soggetto intermediario, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa) con copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente, in caso di firma olografa dello stesso (modello predisposto - Allegato 5);
 - Copia dell’attestato di frequenza per almeno l’80% del monte ore complessivo, nel caso di attività formativa (Allegato 6);
 - Autocertificazione “Ulteriori fornitori” (modello predisposto - Allegato 7);
3. Tutta la documentazione deve essere espressa in euro e redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, accompagnata da una sintetica traduzione e intestata all’impresa richiedente, da cui si evincano con chiarezza le singole voci di costo.

4. La domanda può essere presentata a partire dalle ore 9:00 del 25 maggio 2021, fino alle ore 19:00 del 31 luglio 2021, salvo chiusura anticipata del Regolamento per esaurimento dei fondi disponibili. La comunicazione relativa all'eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Lucca: www.lu.camcom.it. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.
5. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 9 - Procedimento

1. Il procedimento amministrativo inizia con la data di ricezione della domanda, che coincide con la data di protocollazione: il richiedente riceve notifica di avvenuta ricezione e di avvio del procedimento tramite sistema Webtelemaco.
2. Responsabile del Procedimento è Aurelio Pesci – Ufficio Sviluppo Imprenditoriale, Tel. 0583.976.604, e mail: aurelio.pesci@lu.camcom.it.
3. Le domande sono accettate in ordine cronologico di arrivo fino al termine di efficacia del Regolamento, fissata il 31 luglio 2021, ovvero fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria, se precedente alla scadenza. Ai fini del presente comma fa fede l'ordine cronologico di protocollazione delle domande di contributo tramite sistema Webtelemaco.
4. Nel caso in cui, in fase di esaurimento dei fondi disponibili, più domande regolari e complete rechino la stessa data, si procederà ad assegnare i contributi in base all'ordine di presentazione della domanda. A tal fine farà fede il numero di protocollo come risulta dal Registro di Protocollo della Camera di Commercio di Lucca che è assegnato automaticamente dopo l'invio della domanda tramite lo Sportello Telematico. Le domande idonee, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse saranno inserite in una graduatoria di riserva a cui si attingerà in caso di rifinanziamento del bando o di revoca di contributi già concessi., secondo l'ordine di protocollazione in entrata nel Registro di Protocollo.
5. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio dello stesso, con l'emissione di un atto dirigenziale di:
 - conclusione positiva dell'istruttoria con concessione del contributo
 - conclusione negativa dell'istruttoria, ovvero dichiarazione di inammissibilità del contributo, secondo quanto previsto dall'Art. 11.
6. Il responsabile del procedimento, ex Art. 10 bis della Legge 241/1990, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, comunica tempestivamente agli istanti i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni (lavorativi) dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti o di integrare la documentazione insufficiente. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
7. L'esito della richieste di concessione del contributo sarà pubblicato, tramite elenco, sulla home page del sito della Camera di Commercio di Lucca: www.lu.camcom.it. L'elenco rimarrà pubblicato nella Home page fino al 30 ottobre 2021.

Articolo 10 - Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Nel caso di concessione del contributo per investimento già completato, al provvedimento dirigenziale di concessione farà seguito atto dirigenziale di liquidazione a condizione che l'impresa abbia presentato tutta la documentazione indicata al comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di concessione del contributo per investimento in corso o da realizzare anche parzialmente, entro 120 giorni dalla data del provvedimento di concessione dello stesso

l'impresa deve trasmettere, esclusivamente tramite la piattaforma Web Telemaco (<http://webtelemaco.infocamere.it>) e in un'unica soluzione, la seguente documentazione a rendicontazione:

- copia dei documenti di spesa, fatture, relativi alle spese elencate all'Art. 7, nel caso non siano già stati prodotti al momento della domanda di contributo;
- eventuale autocertificazione, nel caso di spese di consulenza e formazione, per fornitori diversi da quelli elencati all'Art. 6 comma 2, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 6 comma 3;
- eventuale attestato di frequenza, nel caso di attività formativa.

La fase di liquidazione si conclude entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma precedente con:

- atto di liquidazione del contribuente;
- atto di revoca dello stesso (per uno dei motivi elencati dall'Art. 11).

Articolo 11 – Inammissibilità e revoca

1. Sono dichiarate inammissibili, con comunicazione tempestivamente inviata al richiedente, le domande:
 - presentate da imprese che non abbiano i requisiti di ammissibilità di cui all'Art. 4;
 - fuori dagli ambiti tecnologici di cui all'Art. 5;
 - per le quali i fornitori non rispondano ai requisiti di cui all'Art. 6;
 - aventi ad oggetto spese non riconosciute ai sensi dell'Art. 7;
 - presentate con modalità diversa o fuori dai termini di cui all'Art. 8;
 - mancanti dell'integrazione della documentazione di cui all'Art. 8 richiesta in sede di regolarizzazione della domanda.
2. Sono revocate, previa comunicazione al richiedente con le stesse modalità previste dall'art. 9 comma 6, le domande per le quali:
 - tra la fase di concessione di contributo e quella di liquidazione, venga accertata l'esistenza di una qualsiasi delle cause di inammissibilità di cui ai commi precedenti;
 - non venga presentata la documentazione utile ai fini della liquidazione del contributo di cui all'Art. 10, ovvero venga presentata documentazione non riferibile all'investimento finanziato;
 - siano rilevate irregolarità non sanabili.

Articolo 12 – Controlli a campione

1. L'ufficio incaricato dell'attività istruttoria, secondo il disposto dell'Art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rese ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 445/2000), come previsto dall'Art. 7 del Regolamento Disciplinante l'attività Amministrativa e i Procedimenti Amministrativi della Camera di Commercio di Lucca e si riserva di richiedere l'esibizione di eventuale documentazione aggiuntiva. I controlli a campione saranno effettuati nella fase che precede la liquidazione.
2. Ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il beneficiario decade dai benefici eventualmente conseguenti alla concessione del contributo ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dallo stesso decreto.
3. La Camera di Commercio di Lucca procederà, altresì, alla revoca delle agevolazioni qualora impossibilitata ad effettuare i controlli di cui sopra per cause imputabili all'impresa.
4. In caso di revoca del finanziamento, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Lucca dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Articolo 13 – Informazioni, contatti e comunicazioni

1. Copia integrale del bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito <https://www.lu.camcom.it>
2. Nella domanda di contributo dovrà essere indicato il domicilio digitale dell'impresa ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Al riguardo si precisa che:
 - per le richieste di informazioni è possibile contattare il PID: pid@lu.camcom.it, tel. 0583/976.604/633/660;
 - per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere all'indirizzo di posta elettronica certificato: camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it;
 - tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate dalla Camera di Commercio al domicilio digitale specificato nella domanda presso il quale l'impresa ha eletto il proprio domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va pertanto indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo eletto come domicilio ai fini della procedura.

Articolo 14 - Privacy

1. La Camera di Commercio di Lucca tratta i dati forniti o acquisiti nel corso della presente procedura nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 15 - Trasparenza

1. In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.33/2013 sono pubblicati sul sito web dell'Ente camerale, nella sezione Amministrazione Trasparente, i dati relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.

Articolo 16 - Ricorso

1. Avverso la decisione di diniego o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

Articolo 17 - Norma Transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 25 maggio 2021 e termina la sua efficacia il 31 luglio 2021.

- (1) Per volume dei ricavi si intende il valore desumibile dai seguenti documenti contabili
 - Per società di capitali e cooperative: Voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" risultante dal Bilancio depositato presso la Camera di Commercio
 - Per società di persone: rigo IP 1 della dichiarazione IRAP;
 - Per ditte individuali: rigo IQ1 della dichiarazione IRAP oppure, in mancanza, rigo F01 del modello ISA;
 - Per imprese forfettarie o minime: Rigo LM2 del modello UNICO.